



## FAQ - Definizione agevolata

(Legge n. 197/2022)

### 1. QUAL È L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

La **Legge n. 197/2022** stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata ("Rottamazione-quater"), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dal **1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**.

Chi aderisce dovrà pagare **unicamente** le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

**Non** saranno invece da **corrispondere** le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle **sanzioni per violazioni del Codice della strada**, nonché alle **altre sanzioni amministrative** (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l'accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che **non siano da corrispondere** unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette "**maggiorazioni**"), quelli di mora di cui all'art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.



---

## 2. QUALI SONO I DEBITI CHE RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

---

La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il **1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022** inclusi quelli:

- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle **casce/enti previdenziali di diritto privato** rientrano nella “Rottamazione-quater” solo se l’ente, entro il **31 gennaio 2023**, provvede a:

- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- pubblicarlo sul proprio sito internet.

---

## 3. QUALI SONO I DEBITI CHE NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

---

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):

- i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del **1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022**;
- i carichi relativi a:
  - somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
  - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  - “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo **avvisi di pagamento** (cosiddetti GIA);
- **i carichi** affidati dalle **casce/enti previdenziali di diritto privato** che non hanno provveduto, entro il **31 gennaio 2023**, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

---

## 4. PER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEVO FARE UNA RICHIESTA?

---

Sì, la Legge n. 197/2022 stabilisce che il debitore manifesta la sua volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, **entro il 30 aprile 2023**, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, **esclusivamente telematiche**, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione e rese note sul proprio [sito internet](#).



---

## 5. COME POSSO PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE?

---

È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio [sito internet](#).

Sono previste due modalità alternative per presentare la **domanda**:

- in **area riservata**, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata;
- in **area pubblica** compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

---

## 6. COSA SUCCEDDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

---

La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, **entro il 30 giugno 2023**, una “Comunicazione” di:

- **accoglimento** della domanda, contenente:
  - l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
  - la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
  - i moduli di pagamento precompilati;
  - le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- **diniego (eventuale)**, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

---

## 7. DEVO PAGARE IN UNICA SOLUZIONE OPPURE POSSO RATEIZZARE?

---

È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:

- in un’**unica soluzione**, entro il 31 luglio 2023;
- oppure, in un numero massimo di **18 rate** (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.



La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”).

I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “**Comunicazione delle somme dovute**” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il **30 giugno 2023** unitamente ai moduli di pagamento.

---

## 8. COME POSSO PAGARE LE SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

---

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

- [Sito istituzionale](#);
- App EquiClick;
- Domiciliazione sul conto corrente;
- Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
  - sportelli bancari;
  - uffici postali;
  - home banking;
  - ricevitorie e tabaccai;
  - sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
  - Postamat;
- Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

---

## 9. COSA SUCCEDA SE NON PAGO UNA RATA O PAGO IN RITARDO?

---

In caso di **omesso** ovvero **insufficiente** o **tardivo versamento**, superiore a **cinque giorni**, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta **inefficace** e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

---

## 10. SE PRESENTO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA, COSA SUCCEDA RISPETTO ALLE PROCEDURE ATTIVATE O ATTIVABILI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER IL RECUPERO DEI DEBITI INDICATI NELLA DOMANDA?

---

In seguito alla **presentazione della domanda di adesione**, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):



- **non avvierà** nuove procedure cautelari o esecutive;
- **non proseguirà** le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- **resteranno in essere** eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

---

### **11.HO UN CONTENZIOSO CON AGENZIE DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER ALCUNE CARTELLE CHE VORREI ORA INSERIRE NELLA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA. POSSO FARLO?**

Sì, la Legge n. 197/2022 lo consente. Tuttavia, nella domanda di adesione alla Definizione agevolata, (“Rottamazione-quater”), è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.

---

### **12.HO ADERITO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER DEBITI PER I QUALI AVEVO UNA RATEIZZAZIONE IN CORSO. COSA SUCCEDDE?**

La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.

In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

---

### **13.NELLA MIA SITUAZIONE DEBITORIA CI SONO CARTELLE DI PAGAMENTO CHE POTREBBERO ESSERE INTERESSATE DALLO “STRALCIO” DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO IL CUI ANNULLAMENTO, COME PREVISTO DALLA LEGGE N. 197/2022, SI CONCRETIZZERÀ SOLO IL 31 MARZO 2023. POSSO COMUNQUE INDICARE QUESTI CARICHI NELLA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA? NON RISCHIO DI PAGARE SOMME SUPERIORI A QUELLE EFFETTIVAMENTE DOVUTE?**

È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) anche per questi carichi e non c’è il rischio di pagare somme maggiori di quelle dovute. Gli importi da saldare infatti, a titolo di “Rottamazione-quater”, riportati nella “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà **entro il 30 giugno 2023**, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.



---

**14. HO ANCORA IN ESSERE UN PIANO DI PAGAMENTO DELLA “ROTTAMAZIONE-TER”, DOVE PERALTRO SONO PRESENTI ANCHE CARICHI CHE POTREBBERO RIENTRARE NELLO “STRALCIO” DEI DEBITI FINO A MILLE EURO PREVISTO DALLA LEGGE N. 197/2022. POSSO EVITARE IL PAGAMENTO DELLA PROSSIMA RATA IN SCADENZA IL 28 FEBBRAIO 2023 E PRESENTARE LA RICHIESTA DI “ROTTAMAZIONE-QUATER”?**

---

Sì. La Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “Rottamazione-quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti “Rottamazioni”.

In tal caso la “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà **entro il 30 giugno 2023**, terrà già conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.

---

**15. COME POSSO VERIFICARE LA MIA SITUAZIONE DEBITORIA, SENZA RECARMICI ALLO SPORTELLO, PER POTER POI PRESENTARE LA DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA (“ROTTAMAZIONE-QUATER”)?**

---

Puoi consultare la situazione complessiva delle tue cartelle/avvisi nell’area riservata del [sito internet](#). Accedi al servizio “Situazione debitoria - consulta e paga”.

Puoi, inoltre, avere informazioni e richiedere la situazione debitoria dall’area pubblica del sito, utilizzando il servizio “Invia una e-mail al Servizio contribuenti”.

